



DELIBERA n. 493

del 19 ottobre 2022

Oggetto

Comune di Ascea (SA)

Progettazione “Molo approdo Parco Elea-Velia”

Importo dei lavori da progetto definitivo: 7.598.976,46 euro

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la relazione dell’Ufficio Vigilanza Lavori

Premessa

Con nota prot. n. 82258 del 16.11.2021 alcuni consiglieri comunali del Comune di Ascea (SA) hanno presentato un esposto – inviato anche alla Procura Regionale della Corte dei Conti, alla Prefettura di Salerno e per conoscenza agli enti coinvolti nella conferenza di servizi indetta dal Comune di Ascea – nel quale paventano plurime criticità relativamente all’intervento in oggetto, al momento in fase di progettazione definitiva: in particolare sostengono l’assenza del documento preliminare alla progettazione e della progettazione preliminare, l’assenza della verifica e validazione del progetto definitivo, una sostanziale carenza del livello di approfondimento dello stesso, la conseguente carenza dei requisiti necessari per l’affidamento dei lavori con la procedura dell’appalto integrato, un artificioso frazionamento degli incarichi di progettazione affidati.

Con successiva nota n. 84512 del 24.11.2021 la Prefettura di Salerno ha chiesto di essere notiziata circa gli esiti del procedimento istruttorio dell’Autorità.

Con nota n. 92429 del 23.12.2021 l’Ufficio UVLA ha avviato l’istruttoria chiedendo informazioni aggiornate e documentate su tutto l’iter del procedimento, con particolare riferimento al progetto definitivo, alla conferenza di servizi e agli incarichi esterni.

Con nota prot. n. 1551 del 11.01.2022 il Comune di Ascea nella persona del RUP ha riscontrato la nota di avvio istruttorio. Ulteriori informazioni e documenti sono stati forniti a seguito di nuova richiesta dell’Ufficio.

Sulla base della documentazione acquisita in atti è stato possibile ricostruire il seguente quadro fattuale.

Considerato in fatto

Con Decreto Dirigenziale n. 46 del 24.05.2018 la Giunta Regionale Campania ha pubblicato la “Manifestazione di interesse relativa alla messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, sul POR/FESR 2014/2010 e sul POC 2014/2020”.

La domanda di partecipazione poteva essere inviata dal 11.06.2018 al 16.07.2018. Le proposte venivano valutate in base alla coerenza con i fondi e programmi comunitari e nazionali di riferimento riguardanti le linee di azione relative al potenziamento della mobilità e in base al livello di progettazione delle stesse. In particolare:

- le proposte aventi il livello minimo di progettazione esecutivo o definitivo validato nel caso in cui sia possibile procedere all'affidamento con appalto integrato vengono ammesse a finanziamento (art. 6, lett. B del Bando);
- le proposte non aventi il livello minimo di progettazione esecutivo o definitivo validato nel caso in cui sia possibile procedere all'affidamento con appalto integrato vengono ammesse a finanziamento relativamente alla sola progettazione. Le proposte vengono ammesse a finanziamento secondo una graduatoria di punteggi attribuiti ad esse da una apposita Commissione. Soltanto all'esito del conseguimento del livello di progettazione esecutivo o definitivo validato nel caso in cui sia possibile procedere all'affidamento con appalto integrato l'intervento potrà essere sottoposto nuovamente alla Commissione per la valutazione di cui al punto precedente (art. 6, lett. C del Bando);

Con Delibera di GC n. 199 del 5.07.2018 è stato dato indirizzo ai responsabili dei Settori LL.PP. e Urbanistica di partecipare a tale manifestazione di interesse. I due settori hanno concordato che la progettazione fosse predisposta dall'arch. R.V. (Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica) e il ruolo di RUP fosse assunto dal dott. G. C. (Responsabile del Settore Lavori Pubblici dell'Ente).

Con Delibera di Giunta Comunale n. 220 del 24.07.2018 è stato approvato il Progetto Definitivo del "Molo Approdo Parco Elea-Velia" predisposto dall'arch. R. V. per l'importo complessivo di 7.598.976,46 euro, di cui 269.690,00 euro per oneri di sicurezza e 1.935.486,46 euro per somme a disposizione. In tale delibera si esplicita che sono stati omessi i precedenti livelli di progettazione ai sensi dell'art. 23, comma 4, secondo capoverso del d.lgs. 50/2016. La delibera non fa alcun riferimento a una procedura di verifica/validazione.

Con nota prot. n. 661608 del 19.10.2018 la Regione Campania ha chiesto al Comune di Velia una esplicita dichiarazione circa la sussistenza delle condizioni per procedere all'appalto integrato, essendo stato candidato un progetto dichiarato di livello definitivo; a tale richiesta il Comune di Ascea con propria nota prot. 10779 del 25.10.2018, ha risposto positivamente, richiamando la condizione di cui all'art. 59, comma 1, terzo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 (ossia i casi in cui, ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo, *"l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori"*).

La Giunta Regionale Campania, a seguito di quanto prodotto e dichiarato dal Comune di Ascea, con proprio Decreto Dirigenziale n. 115 del 18.12.2018, ha pubblicato le graduatorie relative alla Manifestazione di interesse indetta con Decreto Dirigenziale n. 46 del 24.05.2018. Al Decreto sono allegati due graduatorie, la prima riferita alla lett. B dell'art. 6 del Bando (interventi dotati di progettazione esecutiva o definitiva validata nel caso in cui sia possibile procedere all'affidamento con appalto integrato), la seconda relativa alla lett. C dell'art. 6 del Bando (interventi non dotati di progettazione esecutiva o definitiva validata nel caso in cui sia possibile procedere all'affidamento con appalto integrato). La proposta del Comune di Ascea è inserita nella seconda delle due graduatorie, con punteggio pari a 67,5.

A seguito dell'ammissione a finanziamento, il Comune di Ascea con Determinazione n. 258 del 19.12.2018, a mezzo di procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, ha affidato una consulenza specialistica per l'importo di 35.000,00 euro alla Società *[omissis]*, per l'adeguamento della progettazione definitiva al fine di acquisire i necessari pareri ed espletare la procedura di gara relativa all'appalto integrato.

Con Delibera di GC n. 93 del 24.04.2020 è stato attivato un modulo procedimentale, a carattere partecipativo e consensuale, diretto alla acquisizione di manifestazioni di interesse relative alla realizzazione di opere, strutture ed attività funzionali di interesse pubblico complementari e coerenti con il progetto "Molo approdo Parco Elea-Velia" da attuare mediante gli istituti degli accordi pubblico-privato e della conferenza di servizi. Nei termini fissati dalla delibera è stata presentata una sola manifestazione



di interesse da parte dei sigg. C. V. e A. I. i quali hanno proposto un intervento da realizzarsi nel comparto edificatorio del lotto di loro proprietà, consistente nella realizzazione di una struttura diportistica, strutture ricettive a rotazione d'uso, parcheggi, aree verdi, ecc. Con successiva Delibera di GC n. 25 del 2.02.2021 è stato approvato un atto di indirizzo in cui la proposta è stata ritenuta di interesse pubblico a condizione che i proponenti si impegnino espressamente alla cessione gratuita delle aree destinate ad uso pubblico.

Con nota prot. n. 2622 del 10.03.2021 il progettista arch. R. V. ha rassegnato le proprie dimissioni ritenendo il ruolo di progettista incompatibile con il ruolo di responsabile del Settore Urbanistica. Pertanto, con Delibera di GC n. 52 del 13.03.2021 è stato dato indirizzo al RUP, dott. G. C., di procedere *"ad affidare all'esterno l'incarico di progettista in relazione alla realizzazione dell'approdo Parco Elea-Velia, tenuto conto di tutto il lavoro già svolto, della documentazione già in atti presso l'ufficio, della esigenza di economicità e celerità e della necessità impellente di condividere e sottoscrivere la progettazione definitiva"*.

Con nota prot. n. 2722 del 12.03.2021 il RUP, considerata la conoscenza che la Società *[omissis]* aveva maturato attraverso l'attività di consulenza specialistica del precedente incarico, ha chiesto alla medesima di comunicare la propria disponibilità a prestare i servizi di cui alla Delibera di GC n. 52 del 13.03.2021 – cioè a sottoscrivere la progettazione non solo come consulente specialistico ma anche come progettista, previa revisione complessiva della progettazione in atti ed eventuale integrazione degli elaborati mancanti - senza ulteriori incrementi di costi rispetto a quanto stabilito con la Determinazione n. 258 del 19.12.2018, al fine di addivenire al completamento del progetto definitivo così da poter procedere alla convocazione della conferenza di servizi. La società, con nota prot. n. 2899 del 17.03.2021, ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico proposto chiedendo l'ulteriore importo di 5.000,00 euro a fronte dell'offerta di un Masterplan del Waterfront di Ascea. Con Determinazione UTC n. 64 del 18.03.2021, il Comune di Ascea ha affidato quindi a tale società i detti servizi per l'importo di 5.000,00 euro.

Con nota prot. 5101 del 14.05.2021 è stata indetta la Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei necessari pareri. In esito ai lavori della Conferenza dei Servizi gli Enti coinvolti sono i seguenti: Soprintendenza BAPSA di Salerno ed Avellino, Ente Parco del Cilento Vallo di Diano ed Alburni, Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania, Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Regione Campania – U.O.D. Genio Civile Salerno, ASL Distretto Sanitario di Vallo della Lucania, Ufficio Dogane Salerno, Ministero Infrastrutture e Trasporti – Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli, Demanio Marittimo Regione Campania, Regione Campania – Direzione Infrastrutture Logistiche e Aeroportuali, Comunità Montana Bussento-Lambro-Mingardo, Provincia Salerno – Protezione Civile e Difesa del Suolo. La conferenza risulta essere tuttora in corso.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 198 del 18.10.2021 è stato dato mandato al RUP di procedere ad ulteriore affidamento all'esterno dei seguenti incarichi specialistici: 1) Relazione archeologica; 2) Relazione agronomica con valutazione di incidenza ambientale; 3) Realizzazione di indagini a mare per acquisizione di dati geotecnici e stratigrafici; 4) Relazione geologica; 5) Verifica della progettazione ai fini della validazione.

Pertanto, il RUP ha assunto i seguenti provvedimenti:

1. con determinazione n. 236 del 8.11.2021, a seguito di procedura telematica con invito a tre operatori economici, ha affidato alla ditta *[omissis]* l'esecuzione dei servizi di indagini geognostiche e geotecniche per un importo di 26.241,00 euro;
2. con determinazione n. 237 del 8.11.2021, a seguito di procedura telematica con invito a tre operatori economici, ha affidato al dott. geologo G. R. l'incarico per la relazione geologica e geotecnica per l'importo complessivo di 32.803,52 euro;
3. con determinazione n. 242 del 11.11.2021 è stato conferito incarico diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 al dott. agronomo P.D.L. per un importo di 2.000,00 euro;
4. con determinazione n. 243 del 11.11.2021 è stato conferito incarico diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 al dott. archeologo A.D.A. per l'importo lordo di 1.200,00 euro.

Considerato in diritto

Sulla base di quanto acquisito e potuto valutare in atti emergono i due seguenti profili di criticità.

Procedura di approvazione della progettazione definitiva.

La Stazione Appaltante con Delibera di GC n. 199 del 5.07.2018 ha dato indirizzo ai responsabili dei Settori LL.PP. e Urbanistica di partecipare alla Manifestazione di interesse indetta dalla Regione Campania e con Delibera di GC n. 220 del 24.07.2018 ha approvato il Progetto Definitivo del "Molo Approdo Parco Elea-Velia" predisposto dall'arch. R.V. per l'importo complessivo di 7.598.976,46 euro. Come detto, in tale delibera si esplicita che sono stati omessi i precedenti livelli di progettazione ai sensi dell'art. 23, comma 4, secondo capoverso del d.lgs. 50/2016; inoltre, non è stata effettuata la procedura di verifica/validazione.

In relazione alla possibilità di omettere i precedenti livelli di progettazione si osserva preliminarmente che l'art. 23 comma 1 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che *"La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo"*. Il legislatore ha considerato la possibilità di una deroga da tale norma generale in casi di interventi di modesto impegno tecnico ed economico; ad es., ai sensi dell'art. 23 comma 3-bis del d.lgs. 50/2016 la norma consente una progettazione semplificata per gli appalti di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000,00 euro, affidabili anche sulla base del solo progetto definitivo. Anche il comma 4 dell'art. 23 rientra in tale ottica derogatoria poiché il legislatore consente *"l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione"* (comma 4, secondo periodo); tuttavia, tale disposizione va letta insieme a quanto disposto dal primo periodo del medesimo comma, ai sensi del quale ciò può essere disposto *"in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento"*. A parte la non trascurabile dimensione economica (oltre 7 milioni di euro) non si ritiene che l'intervento di cui trattasi per la sua tipologia e dimensione possa rientrare in questo regime derogatorio e semplificato di progettazione; va considerato, infatti, che trattasi di un intervento fortemente impattante sul territorio (dal punto di vista urbanistico, infrastrutturale, ambientale, economico, ecc.) e che pertanto appare di fondamentale importanza l'esatta individuazione di una serie di elementi quali-quantitativi che trovano la loro naturale collocazione in uno studio di fattibilità e/o in un progetto preliminare. Relativamente alla differente natura dei differenti livelli di progettazione e della loro naturale connessione logica questa Autorità si è espressa con la Delibera n. 96 del 19.01.2022, osservando che *"I tre livelli di progettazione - «livelli di successivi approfondimenti tecnici» (art. 23, comma 1 del d.lgs. 50/2016) - si configurano come approfondimenti di carattere sia "qualitativo" sia "quantitativo", in quanto oltre a sviluppare un progressivo incremento del grado di dettaglio tecnico/economico dell'intervento concretizzano fasi concettualmente distinte del processo progettuale, con contenuti e finalità differenti e interagenti tra loro con continuità"*. Conclusivamente sul punto si rileva quindi una disapplicazione dell'art. 23 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e una impropria applicazione del successivo comma 4 in ordine alla possibilità di omettere uno o più livelli di progettazione.

In secondo luogo si rileva che il progetto definitivo consegnato dall'arch. R.V. (Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica) è stato approvato, in assenza della procedura di verifica/validazione, con Delibera di GC n. 220 del 24.07.2018; l'atto di approvazione è richiamato nella scheda con la quale la Stazione Appaltante ha presentato alla Regione Campania il progetto dell'intervento. Tuttavia, come detto, il Bando dava anche la possibilità di presentare dapprima un progetto definitivo non validato (sempre che ricorressero le condizioni per procedere con un appalto integrato) ai fini dell'inserimento nella graduatoria di cui alla lett. C dell'art. 6 per il finanziamento della progettazione e, successivamente, di presentare nuovamente il progetto, una volta acquisita la validazione, per l'inserimento nella graduatoria di cui alla lett. B dell'art. 6 del Bando relativa al finanziamento dell'opera. Non vi era quindi la necessità di procedere alla approvazione del progetto definitivo in assenza della procedura di



verifica/validazione ai fini della partecipazione alla Manifestazione di interesse indetta dalla Regione Campania. Si rileva, pertanto, una violazione dell'art. 26 comma 3 del d.lgs. 50/2016 che stabilisce che l'attività di verifica della progettazione deve essere eseguita prima dell'approvazione del progetto.

Attività della Stazione Appaltante a valle dell'approvazione del progetto definitivo.

Da quanto esposto in precedenza si rileva che dopo l'inserimento del progetto definitivo dell'arch. R.V. nella graduatoria della Regione Campania (Decreto Dirigenziale n. 115 del 18.12.2018) l'Amministrazione Comunale ha affidato i seguenti incarichi professionali: consulenza specialistica alla Società [omissis], completamento della progettazione definitiva e sottoscrizione della stessa alla medesima società, servizi di indagini geognostiche e geotecniche alla ditta [omissis], relazione geologica e geotecnica al dott. geologo G.R., relazione agronomica al dott. agronomo P.D.L., relazione archeologica al dott. archeologo A.D.A..

Orbene, dall'esame della documentazione acquisita si rilevano due distinte problematiche.

Una prima problematica è di carattere tecnico in quanto, evidentemente, il progetto definitivo redatto dall'arch. R.V. nel luglio 2018 nonostante il completamento del progetto operato dalla Società [omissis] non sembra aver acquisito i caratteri richiesti dall'art. 23 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e necessari per un esito positivo del procedimento di verifica. Depongono in tal senso i riscontri di alcune delle amministrazioni coinvolte nella Conferenza di servizi (convocata dalla S.A. con nota n. 5101 del 14.05.2021) che hanno evidenziato non poche lacune. Ad esempio, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino nella sua nota di riscontro n. 12213 del 1.06.2021 evidenzia in primo luogo la mancata richiesta al Prefetto di Salerno della nomina del rappresentante unico delle amministrazioni statali ai sensi dell'art. 14-ter comma 4 della l. n. 241/90, unico soggetto abilitato a rappresentare le amministrazioni statali coinvolte nella conferenza di servizi e a esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni. Oltre questo profilo di carattere procedurale, la Soprintendenza esprime perplessità in ordine ai contenuti tecnici del progetto: evidenzia, infatti, che non risulta redatta «*la relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.05 comprensiva di tutti gli elaborati, delle analisi paesaggistiche dell'attuale stato dei luoghi e delle trasformazioni previste, che si rinvencono solo in minima parte nella documentazione progettuale prodotta e che comunque non sono in alcun modo sufficienti per l'espressione del parere in materia paesaggistica*»; che «*manca qualsiasi analisi dell'attuale situazione vincolistica gravante sul sito in esame, soprattutto con particolare riferimento all'astratta fattibilità degli interventi in relazione al vincolo temporaneo di inedificabilità imposto con la L.R. n. 5/2005*»; che «*oltre a non essere stata invocata alcuna deroga nei confronti della L.R. n. 5/2005 non è specificato se l'approvazione dell'approdo previsto, con le opere annesse, inclusa la viabilità, costituisca o meno una variante al vigente strumento urbanistico generale per quanto attiene anche all'eventuale assoggettabilità a VAS*»; che «*per quanto concerne la barriera sommersa esistente recentemente realizzata con andamento parallelo alla riva che interferisce con le strutture dell'approdo si fa notare che mancano gli elaborati di dettaglio volti a chiarire le modalità per il superamento di tale interferenza*». La Soprintendenza evidenzia che, in linea generale, la documentazione progettuale resa disponibile «*ancorché dichiarata di livello definitivo, si presenta gravemente carente sia in relazione all'entità delle opere previste che alla consistenza del comparto interessato che ha una consistenza di oltre 5 ettari*» e conclude la sua nota dichiarando di non essere in grado di esprimere il richiesto parere di competenza paesaggistica. Di analogo tenore le note della Provincia di Salerno – Settore ambiente (n. 38424 del 21.05.2021) e della Comunità Montana Bussento-Lambro-Mingardo (nota n. 4822 del 26.5.2021) che rilevano l'assenza di vari elaborati richiedendone la pronta trasmissione ai fini dell'espressione del parere di competenza: relazione geologica e indagini geognostiche a firma di professionista abilitato, rilievo batimetrico, studio meteomarinario, studio di dettaglio dell'interferenza tra il pontile e la barriera sommersa, documentazione fotografica, elaborati di progetto relativi alle strade di nuova realizzazione e di collegamento alla rete viaria esistente, elaborati progettuali indicanti i volumi di terra di scavo/riporto, ecc.

In particolare, relativamente alla relazione geologica e alle indagini geognostiche la Provincia di Salerno – Settore ambiente nella richiamata nota n. 38424 del 21.05.2021 dichiara che tra gli elaborati progettuali trasmessi «è stata inserita la relazione geologica del PRG datata, che richiama riferimenti normativi obsoleti e non più attuali». Al riguardo si precisa che nel progetto redatto dall'arch. R.V. nel luglio 2018 è presente una relazione geologica. Si precisa altresì che la Società [omissis] ha prodotto una relazione geologica e una relazione archeologica sia nell'ambito dell'incarico del 2018 sia nell'ambito dell'incarico del 2021 e che tali elaborati appaiono sostanzialmente identici, a parte la copertina che reca date differenti, rispettivamente luglio 2020 e aprile 2021. Come detto, nel novembre 2021 la S.A. ha conferito al dott. archeologo A.D.A. l'incarico di redazione della relazione archeologica e al dott. geologo G.R. l'incarico per la redazione della relazione geologica e geotecnica.

Conclusivamente sul punto, si ritiene che il progetto predisposto nel 2018 dall'Amministrazione ai fini della partecipazione della manifestazione di interesse regionale e qualificato come di livello definitivo, nonostante le successive integrazioni progettuali allo stato attuale non presenti ancora i caratteri richiesti dall'art. 23 comma 7 del d.lgs. 50/2016.

Una seconda problematica è invece legata alla spesa sostenuta dall'Amministrazione per le integrazioni progettuali di cui sopra: per il completamento della progettazione interna dell'arch. R.V. del luglio 2018 presentata in sede regionale come di livello definitivo, tra il 2018 e il 2021 sono stati finora affidati all'esterno ulteriori incarichi progettuali per circa 100.000,00 euro e segnatamente: 35.000,00 euro per il primo incarico alla Società [omissis]; 5.000,00 euro per il secondo incarico alla medesima società; 26.241,00 euro alla ditta [omissis]; 32.803,52 euro al dott. geologo G.R.; 2.000,00 euro al dott. agronomo P.D.L.; 1.200,00 euro al dott. archeologo A.D.A.. Inoltre, stando alla Delibera GC n. Comunale n. 198 del 18.10.2021, resta ancora da affidare l'incarico professionale per l'attività di verifica finalizzato alla validazione in quanto in virtù dell'importo complessivo dell'intervento tale attività rientra nella casistica di cui all'art. 26 comma 6 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e pertanto deve essere svolta " dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1 che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità".

Questa proliferazione di incarichi tecnici a valle della progettazione iniziale sicuramente non giova al carattere di unitarietà della stessa; inoltre, sembra registrarsi una sovrapposizione di incarichi professionali e di attività che denota profili di carenza nella predisposizione degli elaborati progettuali da cui potrebbe emergere anche un profilo suscettibile di valutazione di carattere erariale: è il caso, ad esempio, della relazione geologica e della relazione archeologica già inserite nella progettazione svolta dalla società [omissis] ma che risultano anche oggetto dei nuovi affidamenti. Tale carenza, o quantomeno approssimazione, da parte dei soggetti incaricati nella predisposizione degli elaborati emerge anche dalle valutazioni svolte in sede di Conferenza di servizi da parte di alcuni enti partecipanti.

Tutto ciò considerato e ritenuto, in esito all'istruttoria espletata nell'ambito del procedimento di vigilanza in epigrafe, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 19 ottobre 2022

DELIBERA

1. La procedura seguita ai fini della partecipazione alla Manifestazione di interesse indetta dalla Regione Campania ha comportato una disapplicazione dell'art. 23 comma 1 del d.lgs. 50/2016 in materia di livelli di progettazione e una impropria applicazione del successivo comma 4 in ordine alla possibilità di omettere uno o più livelli di progettazione.
2. L'Amministrazione ha approvato un progetto classificato come di livello definitivo in assenza della procedura di verifica/validazione in violazione dell'art. 26 comma 3 del d.lgs. 50/2016 che stabilisce che l'attività di verifica della progettazione deve essere eseguita prima dell'approvazione del progetto.
3. L'originaria progettazione definitiva elaborata all'interno dell'Amministrazione ai fini della partecipazione alla Manifestazione di interesse regionale è stata fatta oggetto di ripetute modifiche e integrazioni a mezzo di appositi affidamenti di incarichi professionali a soggetti esterni ma nonostante ciò risulta ancora priva dei caratteri richiesti dall'art. 23 comma 7 del d.lgs. 50/2016,



come palesemente evidenziato da alcuni riscontri resi da Amministrazioni convocate in sede di Conferenza di servizi.

4. Appare censurabile la circostanza che dopo l'approvazione del progetto originario classificato come di livello definitivo siano stati impegnati per il suo completamento ulteriori 100.000,00 euro circa tra consulenze specialistiche e incarichi professionali esterni e che resta ancora da affidare l'incarico per la validazione/verifica; inoltre, potrebbero essere suscettibili di una valutazione di carattere erariale le situazioni in cui sembrano registrarsi sovrapposizioni di incarichi professionali e di attività progettuali a completamento della medesima progettazione definitiva con il venire in rilievo di profili di approssimazione da parte dei soggetti incaricati nella predisposizione degli elaborati progettuali.
5. Infine, in linea generale si ritiene di evidenziare un comportamento della Stazione Appaltante non ispirato ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016 atteso che a fronte di un progetto approvato come di livello definitivo nel luglio 2018 – privo della preventiva procedura di verifica/validazione - e presentato nel dicembre dello stesso anno in sede regionale per l'ammissione a finanziamento, allo stato attuale è ancora in corso la Conferenza di Servizi finalizzata all'ottenimento dei necessari pareri/nulla osta sul progetto definitivo medesimo così come successivamente integrato e approfondito.

Dà mandato al competente Ufficio dell'Autorità di trasmettere la presente delibera alla Stazione Appaltante, contestualmente richiedendo alla stessa di fornire riscontro all'Autorità sulle valutazioni condotte, nonché sulle eventuali iniziative assunte, entro il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 213 comma 13 del d.lgs. 50/2016.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 26 ottobre 2022

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente